

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2308

“Research for Innovation” (REFIN) approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – in sigla ARTI.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Premesso che:

Con Deliberazione la Giunta n. 1991 del 06/11/2018 è stata approvata l’iniziativa denominata “Research for Innovation” (REFIN) a valere sui fondi POR Puglia FESR FSE 2014-2020 al fine di favorire l’interazione del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione e, dall’altro, investendo nella ricerca, nei settori di potenziale interesse per la Regione per lo sviluppo di competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica ed innovativa;

L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Al fine di raggiungere gli obiettivi delineati l’iniziativa si prevede la collaborazione della Sezione regionale Istruzione e Università con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) in quanto attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe.

ARTI è l’Agenzia di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 1/2004 e riorganizzata con L.R. n. 4/2018, dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza regionale ed opera, quale ente strumentale a carattere tecnico - operativo, con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell’attuazione di interventi da realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione per realizzare gli obiettivi della strategia di innovazione regionale, che considera la ricerca e l’innovazione centrali per la crescita economica e la coesione sociale.

ARTI collabora con l’Amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo sviluppo tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione dell’innovazione nella società e la crescita socio economica del territorio, anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, di cui al DPGR n. 443/2015 e successiva modifica di cui al DPGR n. 304/2016, che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico.

In particolare, ARTI persegue le proprie finalità attraverso la promozione pervasiva dell’innovazione nelle diverse politiche regionali, il rafforzamento dei protagonisti dell’innovazione pugliese e la creazione di reti operative tra gli stessi, la realizzazione di azioni che favoriscano il trasferimento tecnologico dalla ricerca all’industria e la qualificazione del capitale umano di Regione.

Regione Puglia, attraverso la Sezione Istruzione e università, cura la programmazione e il coordinamento di progetti sperimentali per la riforma e l’innovazione del sistema istruzione, coordina la promozione della innovazione e qualificazione dell’offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente; cura e coordina la programmazione e attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e dell’innovazione nonché la valutazione di progetti e adempimenti in materia di ricerca di eccellenza.

L’accordo di collaborazione stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;

- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Considerato che

Per la realizzazione delle attività in parola, le Parti intendono stipulare, al sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un Accordo di collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, mettendo a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

L’ammontare del rimborso dei suindicati costi è stimato pari ad € 700.000,00.

La relativa copertura rinvie dai complessivo stanziamento di € 26.000.000,00 a valere sull’Asse X del POR Puglia 2014/2020 destinato governo regionale pugliese con DGR 1991/2018 alla realizzazione dell’iniziativa REFIN;

Per le motivazioni dianzi esplicitate, pertanto, si rende necessario sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale, sulla base di quanto su esposto, lo schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, (cfr Allegato 1) per la disciplina del rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra Regione e ARTI Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) per l’esecuzione delle attività previste dal programma REFIN, che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

La copertura finanziaria rinvie dalla dotazione finanziaria già stanziata con DGR 1991/2018: “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Approvazione dell’iniziativa denominata “Research for Innovation” (REFIN). Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”

Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come definito dalla L.R. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k) e dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione del Vice Presidente;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra Regione Puglia e ARTI Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) per l'esecuzione delle attività previste dal programma REFIN, che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato 1).
3. di dare mandato alla dirigente della Sezione Istruzione e Università di sottoscrivere il relativo Accordo di collaborazione con ARTI Puglia apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
6. di notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di Arti Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Il presente allegato è composto da
n° 3 fogli.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90

Maria Raffaella Macchia

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA REFIN
P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020**

tra

REGIONE PUGLIA, di seguito detta "Regione", con sede in BARI, _____, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da _____, nato/a a _____, in qualità di Dirigente _____, domiciliato/a ai fini del presente Accordo presso la Sede del _____ sito in Bari

e

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione – ARTI, di seguito detta "ARTI", con sede in _____, codice fiscale CF 06365770723, legalmente rappresentata da _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di ARTI;

VISTA

- La Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 che ha individuato l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a seguito del DPGR n. 316 del 17 maggio 2016, Sezione Programmazione unitaria;
- La Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. che ha preso atto del Documento "Metodologia e criteri di selezioni delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 che ha nominato i Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni.
- la Delibera di Giunta regionale n. 970 del 13 giugno 2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28/07/2017, che ha approvato l'atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l'"Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020";
- la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 che ha designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell'art. 123 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- l'Atto n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. del Dirigente della Sezione Programmazione unitaria, che in qualità di Autorità di Gestione, ha adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- l'Atto n. 1173 del 29/10/2018 della dirigente della Sezione Formazione professionale di Delega alla dirigente della Sezione istruzione e università ai sensi dell'art. 7 del DPGR 483/2017 per l'attuazione dell'iniziativa di ricerca e innovazione del sistema universitario pugliese;
- la L.R. n. 1 del 7.01.2004 di istituzione e la L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)

PREMESSO CHE

- La Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, intendendo definire il disegno di crescita dell'Unione per il prossimo decennio e gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, ha messo in luce la necessità di modernizzare i mercati occupazionali al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, ribadendo il ruolo determinante che la ricerca riveste sul fronte dell'innovazione e messo in evidenza la necessità di formare un numero di ricercatori in funzione degli obiettivi nazionali in tema di R&S e favorire condizioni di impiego interessanti negli organismi pubblici di ricerca.
- In relazione alle direttrici strategiche sopra delineate, l'Università, luogo di diffusione della conoscenza e della ricerca, riveste un ruolo fondamentale in quanto deve garantire la progettazione di un'offerta formativa attenta ai risultati di apprendimento e ai fabbisogni occupazionali del territorio con la precipua finalità di incrementare l'occupabilità e, al contempo, il consolidamento dei processi di innovazione ed il miglioramento del livello di qualità della didattica attraverso un approccio rinnovato alla ricerca. Sotto diverso profilo, del resto, proprio lo sviluppo attento dei temi della ricerca consente di formare una classe docente maggiormente qualificata in quanto costantemente impegnata nel proprio aggiornamento professionale e nell'analisi delle evoluzioni disciplinari a livello internazionale.
- Lo stesso POR Puglia 2014/2020, in coerenza con i predetti obiettivi, nell'ambito dell'Asse X - "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" - da un lato ha evidenziato la necessità di favorire l'interazione del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione, dall'altro ha ravvisato la necessità di investire nella ricerca, nei settori di potenziale interesse per la Regione, al fine di favorire lo sviluppo di competenze specifiche nell'ambito della ricerca scientifica ed innovativa.
- Al fine di perseguire attivamente gli obiettivi di cui in premessa e garantire la centralità nel territorio regionale del sistema universitario pugliese, luogo dello sviluppo delle competenze e dei processi di ricerca ed innovazione, la Regione Puglia intende contribuire agli obiettivi di diffusione e qualificazione delle attività di ricerca e innovazione attraverso l'iniziativa "Research for Innovation" (più innanzi REFIN).

- Al fine di raggiungere gli obiettivi delineati l'iniziativa vedrà la collaborazione della Sezione regionale Istruzione e Università e dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) in quanto attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe.
- ARTI è l'Agenzia di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 1/2004 e riorganizzata con L.R. n. 4/2018, dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza regionale ed opera, quale ente strumentale a carattere tecnico – operativo, con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell'attuazione di interventi da realizzare nell'ambito della ricerca ed innovazione per realizzare gli obiettivi della strategia di innovazione regionale, che considera la ricerca e l'innovazione centrali per la crescita economica e la coesione sociale.
- ARTI collabora con l'Amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo sviluppo tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione dell'innovazione nella società e la crescita socio-economica del territorio, anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello organizzativo regionale "MAIA", di cui al DPGR n. 443/2015 e successiva modifica di cui al DPGR n. 304/2016, che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico.
- In particolare, ARTI persegue le proprie finalità attraverso la promozione pervasiva dell'innovazione nelle diverse politiche regionali, il rafforzamento dei protagonisti dell'innovazione pugliese e la creazione di reti operative tra gli stessi, la realizzazione di azioni che favoriscano il trasferimento tecnologico dalla ricerca all'industria e la qualificazione del capitale umano di Regione.
- Regione Puglia, attraverso la Sezione Istruzione e università, cura la programmazione e il coordinamento di progetti sperimentali per la riforma e l'innovazione del sistema istruzione, coordina la promozione della innovazione e qualificazione dell'offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente; cura e coordina la programmazione e attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e dell'innovazione nonché la valutazione di progetti e adempimenti in materia di ricerca di eccellenza.
- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - o l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - o l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - o le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - o l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - o alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;

- *le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;*
- *i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;*
- *il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.*
- *I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge affida il compito di soddisfare interessi pubblici, coincidenti sotto il profilo del rafforzamento del collegamento tra formazione, ricerca e innovazione, attribuendo competenze, diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività nella ricerca scientifica da svolgere, quale oggetto del presente accordo.*
- *La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione.*
- *Con deliberazione n. 1991 del 06.11.2018 la Giunta regionale pugliese ha approvato l'iniziativa denominata "Research for Innovation" (c.d. REFIN) a valere su risorse finanziarie di cui all'Azione 10.4 dell'Asse X del POR Puglia 2014/2020.*
- *In relazione a tale iniziativa le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive.*
- *Le Parti, in ragione del presente accordo di collaborazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.*

Ciò premesso, si conviene e si stipula il presente Accordo

Art. 1

Premessa

La premessa al presente Accordo è parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

Finalità

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra Regione e ARTI per l'esecuzione delle attività definite nel successivo articolo.

Art. 3

Obiettivo dell'Accordo

Obiettivo del presente Accordo è la realizzazione dell'iniziativa denominata "Research for Innovation" (c.d. REFIN), il cui costo complessivo è pari ad € 26.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all' Asse X - Azione 10.4 del POR Puglia 2014/2020. Essa è costituita da un insieme integrato di azioni complesse il cui sviluppo logico e temporale prevede le seguenti fasi:

- ✓ Fase 1: selezione pubblica per l'individuazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle Università potenziali beneficiarie; le idee progettuali relative alla presente fase costituiranno i temi in relazione ai quali verrà espletato il concorso di idee di cui alla fase 2;
- ✓ Fase 2: procedura di selezione funzionale ad individuare, in base alle idee progettuali risultate sostenibili in esito alla fase 1, i migliori progetti di ricerca, contenenti, tra l'altro,

- l'individuazione degli obiettivi di ricerca e la descrizione dell'impatto degli esiti della ricerca sul sistema "socio - economico – industriale" regionale;
- ✓ Fase 3: sottoscrizione delle Convenzioni tra Università beneficiarie ed Amministrazione regionale;
 - ✓ Fase 4: procedura pubblica di selezione di cui all'art. 24, comma 2 della L. n. 240/2010, condotta dalle Università pugliesi beneficiarie, tesa ad individuare i ricercatori che svilupperanno i progetti di ricerca di durata triennale selezionati in esito alla fase 2;
 - ✓ Fase 5: definizione, da parte dei ricercatori reclutati, del progetto esecutivo di ricerca e successiva validazione in ordine alla coerenza dello stesso con il progetto di ricerca di cui alla fase 2
 - ✓ Fase 6: attuazione del progetto esecutivo di ricerca validato e svolgimento delle attività didattiche di cui all'art. 24, comma 1 della L. n. 240/2010;
 - ✓ Fase 7: monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati;
 - ✓ Fase 8: verifica finale funzionale ad accertare il pieno raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati.

Art. 4

Impegni della Regione Puglia

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla premessa del presente atto nonché dell'obiettivo di cui al precedente articolo 3, le Parti si impegnano a collaborare assumendo specifici impegni operativi.

A tal riguardo la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università, si impegna a:

- a) definire le priorità strategiche dell'iniziativa;
- b) coordinare il processo di attuazione dell'iniziativa;
- c) in relazione alla "Fase 1" di cui al precedente articolo 3, effettuare la selezione pubblica per l'individuazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle Università potenziali beneficiarie, provvedendo alla redazione ed alla pubblicazione dell'avviso nonché all'espletamento della conseguente procedura onde individuare le idee progettuali che costituiranno i temi in relazione ai quali verrà indirizzato il concorso di idee di cui alla fase 2;
- d) in relazione alla "Fase 2" di cui al precedente articolo 3, predisporre l'avviso pubblico finalizzato alla selezione dei migliori progetti di ricerca, procedere alla pubblicazione di detto avviso e adottare i necessari atti per il relativo espletamento;
- e) in relazione alla "Fase 3" di cui al precedente articolo 3, predisporre, approvare e sottoscrivere le Convenzioni con le Università beneficiarie della presente iniziativa, procedendo alla liquidazione delle risorse ivi previste;
- f) in relazione alla "Fase 8" di cui al precedente articolo 3, accertare la spesa delle Università beneficiarie.

Regione Puglia, inoltre, si impegna a:

- a) ad individuare un/una Responsabile del procedimento e un/una Coordinatore/trice dell'intervento, anche nella medesima persona.
- b) ad avviare ogni opportuna azione finalizzata ad utilizzare i risultati conseguiti dall'iniziativa quale base per la programmazione di ulteriori interventi e politiche regionali in tutti i settori che ne possano trarre beneficio.

Art. 5

Impegni di ARTI

ARTI si impegna a:

- a) mettere a disposizione il know how e le metodologie operative già sviluppate nell'ambito di alcune iniziative gestite negli ultimi anni (Rete dei laboratori pubblici pugliesi, Future in Research, ecc.);
- b) mettere a disposizione il know how e le metodologie operative a supporto dei processi di monitoraggio e valutazione sviluppate nell'ambito di progetti regionali ed europei (progetti regionali Esplorativi e Strategici, progetti europei Iasmine e Scinopoli, ecc.);



- c) in relazione alla "Fase 1" di cui al precedente articolo 3, collaborare alla predisposizione del testo dell'avviso e della relativa modulistica, nonché alla valutazione delle idee progettuali; fornire ogni opportuna assistenza di carattere giuridico-amministrativo;
- d) in relazione alla "Fase 2" di cui al precedente articolo 3, collaborare alla predisposizione del testo dell'avviso e della relativa modulistica; mettere a disposizione una piattaforma tecnologica a supporto della ricezione e della valutazione delle candidature e delle relative proposte dei progetti di ricerca; collaborare, anche attraverso l'ausilio di esperti all'uopo incaricati, alla valutazione delle proposte dei progetti di ricerca; fornire ogni opportuna assistenza di carattere giuridico-amministrativo;
- e) in relazione alla "Fase 3" di cui al precedente articolo 3, collaborare per la predisposizione delle Convenzioni da sottoscrivere con le Università beneficiarie della presente iniziativa;
- f) in relazione alla "Fase 4" di cui al precedente articolo 3, monitorare l'attuazione delle procedure di selezione dei ricercatori da effettuarsi a cura delle Università beneficiarie;
- g) in relazione alle "Fasi 5, 6 e 7" di cui al precedente articolo 3, svolgere di tutte le attività necessarie ad assicurare la corretta realizzazione da parte dei ricercatori dei progetti di ricerca finanziati ed in particolare:
- ✓ predisposizione dello schema relativo al Progetto Esecutivo di Ricerca;
 - ✓ acquisizione e verifica dei Progetti Esecutivi di Ricerca predisposti dai ricercatori selezionati;
 - ✓ individuazione degli esperti scientifici esterni ed affidamento dell'incarico di monitoraggio e valutazione dei progetti di ricerca;
 - ✓ predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di monitoraggio tecnico in itinere dei progetti di ricerca;
 - ✓ raccolta con cadenza annuale, sulla base della documentazione predisposta, delle informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del progetto di ricerca;
 - ✓ coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dagli esperti, compresa l'organizzazione delle visite in loco;
 - ✓ elaborazione delle informazioni acquisite e analisi delle eventuali criticità con adozione delle azioni correttive necessarie;
- h) in relazione alla "Fase 8" di cui al precedente articolo 3, predisporre un rapporto finale di valutazione volto a sintetizzare gli effetti prodotti dall'iniziativa sul territorio regionale e sul sistema universitario.

Sarà cura di ARTI, inoltre, nel periodo di realizzazione dei progetti di ricerca, organizzare e realizzare azioni finalizzate a diffondere i principali risultati dei progetti di ricerca. A queste si affiancheranno azioni mirate a promuovere l'interazione tra i ricercatori ed altri soggetti del territorio regionale.

Inoltre, ARTI si impegna a:

- a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 1304/2013;
- b) a garantire, per quanto di propria diretta competenza, l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Sezione 2.2) ed al Reg. (UE) n. 821/2014 (artt. 3-4-5);
- c) a rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento in oggetto assicurando la tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;
- d) a conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'intervento ammesso a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;



- e) a produrre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria per il controllo amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello nonché per i controlli di ogni altro organismo preposto e previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- f) a garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore, e fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Programma, dall'Autorità di Gestione;
- g) a provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione;
- h) a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle medesime attività;
- i) a trasmettere alla Regione Puglia l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventualmente affidati, comprensivi dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 15 del 20/06/2008;
- j) a individuare un/una Responsabile del procedimento e un/una Coordinatore/trice dell'intervento, anche nella medesima persona.

Art. 6

Impegni e interessi reciproci – Comitato di Indirizzo

Le Parti del presente Accordo si impegnano a svolgere i compiti previsti negli articoli precedenti in forma di reciproca collaborazione, affinché il loro operato risulti efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso e ne consegua un trasferimento di conoscenze e di strumenti innovativi quale risultato complessivo dell'intervento di ricerca realizzato.

Le Parti stabiliscono che i risultati complessivi dell'intervento di ricerca appartengono in eguale misura a entrambe in quanto attinenti ad attività di interesse comune.

Per l'attuazione della presente Accordo, è costituito un Comitato di Indirizzo composto, per Regione Puglia, dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro o suo delegato e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università o suo delegato e, per ARTI, dal Presidente o da un suo delegato e dal Coordinatore/trice dell'intervento.

Il Comitato di Indirizzo avrà il compito di valutare il corretto conseguimento delle finalità pubbliche di cui alla presente Accordo, e, in base agli aggiornamenti e alle informative periodiche sull'andamento delle attività presentate da ARTI, approvare eventuali variazioni e/o riprogrammazioni delle attività e risorse finanziate.

Il Comitato di Indirizzo si impegna a fissare e a partecipare a incontri periodici di lavoro per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite.

Art. 7

Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha durata sino al 31.12.2022, salvo proroga o rinnovo, in forma scritta, sull'accordo tra le parti, per motivate ragioni tecnico-organizzative.

Regione Puglia può predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività indicate nell'art. 3 in presenza di condizioni che non ne consentono il concreto svolgimento.

Art. 8

Modalità di esecuzione

Le Parti, per quanto di propria competenza, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, si avvarranno del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze

di personale, di società, organismi e consulenti scelti in base a requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. 15/2008.

L'esecuzione delle attività previste agli artt. 4 e 5 del presente Accordo vengono eseguite anche mediante:
a) la redazione di una relazione annuale di monitoraggio, intermedio rispetto alla durata complessiva delle attività da svolgere, nella quale siano per ciascuna annualità evidenziata l'avanzamento delle azioni, le eventuali criticità e/o impedimenti e/o vincoli incontrati in fase di attuazione, con indicazione delle azioni correttive adottate e/o la proposta delle necessarie azioni correttive da adottare; la compilazione di eventuale modulistica di monitoraggio richiesta da Regione Puglia per esigenze di rendicontazione; b) una relazione finale sulle attività e i risultati conseguiti, entro 30 giorni dalla formale chiusura delle attività, coincidente con la durata del presente Accordo.

Art. 9

Ristoro delle spese e modalità di erogazione

Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3, è riconosciuta ad ARTI, ad esclusivo titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma complessiva non superiore a euro 700.000,00 (settecentomila/00) a valere sul P.O.R. Puglia 2014/2020.

Regione Puglia provvede a trasferire ad ARTI detta somma per il rimborso delle spese connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota, pari al 35%, alla sottoscrizione della convenzione;
- b) una seconda quota, pari al 30% a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in misura non inferiore all'80% dell'importo già trasferito;
- c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento complessivo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in misura non inferiore all'80% dell'importo già trasferito;
- d) erogazione finale a saldo del residuo 5% alla conclusione del progetto ed a seguito di positivo esito della verifica tecnico-contabile.

Art. 10

Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 11

Variazioni all'oggetto dell'Accordo

Ogni variazione o modifica sostanziale alle previsioni del presente Accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le parti all'interno del Comitato di Indirizzo ed espressamente stabilita per iscritto in base a valutazioni di carattere tecnico, organizzativo ed economico, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico di Regione Puglia, e nell'ottica del rispetto degli obiettivi prefissati.

Art. 12

Trattamento dei dati

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali saranno trattati per soli fini istituzionali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018, e in ogni caso assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni.

Art. 13**Norma finale**

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD) e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Bari, _____

Per Regione Puglia

Per ARTI
